

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1156

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCIONTI, RAICICH, BRONZUTO, GIANNANTONI, NATTA, NATOLI, MATTALIA, TEDESCHI, LOPERFIDO, PASCARIELLO, LEVI ARIAN GIORGINA, GRANATA, GIUDICEANDREA, ARZILLI, MONASTERIO

Presentata il 6 marzo 1969

**Provvidenze a favore degli istituti professionali statali,
degli istituti d'arte e dei diplomati delle professioni sanitarie ausiliarie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto che noi presentiamo alla vostra considerazione non affronta il problema della riforma dell'istruzione professionale, ma si limita a proporre delle iniziative in direzione di una più organica valutazione di alcuni problemi connessi con l'istruzione e la formazione professionale. Infatti è vero, che una riforma globale del settore, al livello cui è giunto il dibattito sul significato della formazione e dell'istruzione professionale, sui rapporti tra cultura e professione, sulla necessità di assicurare una base culturalmente valida ai giovani, che li renda capaci di comprendere il mondo della produzione non può più essere considerata come un fatto isolato dall'intero settore dell'istruzione secondaria superiore.

È un problema unitario che deve essere affrontato e risolto globalmente nel discorso che il Parlamento a distanza ravvicinata dovrà

fare sulla riforma dell'intera fascia dell'istruzione media superiore.

D'altronde basta considerare la ormai diffusa e riconosciuta esigenza del prolungamento dell'obbligo scolastico sia fino a 16 anni e sia persino a 18 anni, per assicurare appunto una base culturale adeguata alla crescita democratica del paese e agli sviluppi della scienza e della tecnica, e comprenderemo allora questa necessità di una riconsiderazione di tutta la fascia dell'istruzione professionale e anche artistica onde saldarla in maniera unitaria, e non soltanto a parole, in una riforma di tutto il settore.

Vi è inoltre tutto l'ampio settore delle professioni ausiliarie sanitarie lasciato, fino ad oggi, quasi del tutto inesplorato.

Tuttavia questa esigenza di largo respiro, che era già presente nella IV legislatura, non deve significare a nostro avviso il rinvio di alcune soluzioni urgenti che pur senza risol-

vere tutta intera la complessa tematica che è in movimento intorno all'istruzione professionale e a quella artistica, vengono tuttavia incontro ad alcune esigenze urgenti che sono mature nelle cose e che sono portate avanti anche dal movimento studentesco.

Il piano Gui, come è noto, conferma ed esaspera (in una situazione socio-economica che richiede invece la ricerca di una nuova unità) la pluralità di canali ai quali si accede una volta conseguita la licenza di scuola media e cioè al 14° anno. Questa pluralità viene nel piano Gui esasperata nel senso della sua disponibilità per una formazione a breve, a medio e a lungo termine. In questo contesto gli istituti professionali e gli istituti d'arte sono finalizzati per la formazione a breve termine, gli istituti tecnici per la formazione a medio termine e i licei, con il completamento universitario, per la formazione a lungo termine.

Non è chi non veda come questa strutturazione della scuola ricalchi ad un tempo sia una struttura classista e per ceti della società (proletariato, piccola borghesia, borghesia) o sia una concezione della struttura della fabbrica ai tre livelli (operaio, tecnico e dirigente) ovvero una distinzione tra lavoro esecutivo, lavoro di concetto, lavoro di direzione.

Le trasformazioni in atto anche nella società italiana, la crescita democratica e culturale del paese oggi fanno saltare in aria questi compartimenti stagno precostituiti e pongono quindi problemi nuovi di strutture, di contenuti e di indirizzi.

Non avere voluto prendere coscienza di questa situazione esplosiva ha aggravato, nel tempo, e resa intollerabile la crisi del mondo della scuola e in particolare degli istituti professionali.

Il piano Gui prevedeva per l'anno scolastico 1969-70 che il 32 per cento dei giovani licenziati della scuola media di completamento dell'obbligo avrebbe proseguito gli studi negli istituti professionali mentre il 12 per cento (cui si sarebbe aggiunto il contingente di coloro che non ottengono la licenza di scuola media) avrebbe dovuto alimentare i corsi di addestramento professionale extra scolastici e il restante 56 per cento avrebbe proseguito negli istituti tecnici e nei licei. Secondo una tale stima previsionale nell'anno scolastico 1967-68 si sarebbero dovuti avere 315.000 studenti iscritti negli istituti professionali che, nel 1968-69, avrebbero dovuto raggiungere i 345.000 iscritti.

Mancano ancora i dati relativi alle iscrizioni nell'anno scolastico 1968-69, ma i dati

riguardanti le iscrizioni per l'anno 1967-68 ci danno un numero di iscritti di appena 188.663. Ebbene mancano, rispetto agli obiettivi del piano Gui, ben 126.337 alunni. Cioè è stato realizzato soltanto il 59,8 per cento dell'espansione che era stata programmata.

Ugualmente note sono le ragioni del malcontento dei giovani e della loro diserzione dagli istituti professionali. Mi limiterò quindi a ripetere queste ragioni brevemente.

I giovani accusano tanto l'istituto professionale quanto l'istituto d'arte di non offrire loro alcun sbocco valido. Sia questo sotto il profilo del lavoro e sia sotto quello della prosecuzione degli studi che, qualora fosse possibile, attenuerebbe (non farebbe scomparire) l'ingiustizia sociale che li ha portati dopo aver conseguito la licenza di scuola media, a dover fare una scelta (l'istituto professionale o l'istituto d'arte) che ha precluso loro, in partenza, la possibilità di promozione al livello di istruzione superiore.

Sotto il profilo del lavoro la validità del diploma di qualifica resta quasi nulla malgrado l'approvazione, nella IV legislatura, della legge 21 aprile 1965, n. 442 che riguarda il riconoscimento dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini della ammissione ai pubblici concorsi e della legge 31 marzo 1966 n. 205 che riguarda lo stesso problema ai fini dell'assunzione al lavoro nelle imprese private. La realtà resta amara e senza vie di uscita. Scarsamente valutato continua ad essere il diploma ai fini dei pubblici concorsi, ma soprattutto i diplomati si sentono profondamente frustrati nel loro impegno culturale e professionale quando una volta assunti nelle aziende, anche quelle a partecipazione statale, si vedono qualificati come opera comuni o addirittura manovali e pagati come tali. E questa frustrazione incomincia sui banchi della scuola come aspettativa di un destino che i giovani rifiutano di riconoscere.

Sotto il profilo della prosecuzione degli studi il problema non è meno acuto.

D'altronde anche le osservazioni mosse, a suo tempo, dalla II sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione secondo le quali l'accesso a tutte o alla maggior parte delle facoltà universitarie per i diplomati e abilitati degli istituti secondari superiori « sarebbe in netto contrasto con le finalità proprie dei singoli istituti della istruzione media superiore e con la caratterizzazione culturale e formativa di ciascuno di essi e non potrebbe non condurre di riflesso, ad una grande attenuazione della preparazione spe-

cifica che ognuno dei suddetti istituti deve dare » per cui « la proposta contraddirebbe con la distinzione tra istituti (di istruzione media superiore) ordinati ad una preparazione a medio, a breve e a lungo termine » sono sostanzialmente cadute, in questi anni, anche se vivace resta il tentativo di mantenerle ancora operanti su trincee sempre più arretrate. Infatti in questi anni si è proceduto ad una progressiva liberalizzazione dell'accesso ad alcune facoltà nei confronti degli abilitati degli istituti tecnici.

Ed è proprio di questi giorni la liberalizzazione dell'accesso alla facoltà di magistero nei confronti degli abilitati degli istituti magistrali.

Inoltre fin dal 1967 il Ministero della pubblica istruzione accondiscende ad aprire una strada di accesso all'istruzione superiore, ai diplomati di alcune sezioni di qualifica degli istituti professionali, sia pure « in via transitoria », attraverso classi ad ordinamento speciale e limitatamente a coloro che frequentavano istituti professionali per segretari e corrispondenti in lingue estere. Ecco una evidente dimostrazione di come tutto l'edificio ancora strenuamente difeso dalla prassi conservatrice e dalle stesse osservazioni della II sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione faccia acqua da tutte le parti e vada cadendo in frantumi sotto i colpi di una situazione sempre più esplosiva e matura per una profonda riforma della scuola.

Queste sono le ragioni per le quali noi proponenti abbiamo voluto presentare questa proposta di legge che sostanzialmente mira:

1) In via transitoria, fino a quando sarà provveduto alla riforma di tutto il settore dell'istruzione secondaria superiore compresa quella professionale, ad aprire l'accesso all'istruzione universitaria ai diplomati degli istituti professionali, degli istituti d'arte e dei corsi professionali sanitari previo un corso annuale, biennale o triennale (a secondo se provenienti da corsi quadriennali, triennali o biennali di istituto professionale o da istituto d'arte) da tenersi in classi ad ordinamento speciale come già sperimentato per i diplomati provenienti dalle qualifiche di segretari d'azienda e corrispondenti in lingua estera.

2) A stabilire che sui posti di lavoro sia quelli pubblici (Stato, regione, provincia, comune, enti nazionalizzati come l'ENEL ecc.) e sia quelli a partecipazione statale e quelli privati nessun lavoratore in possesso di diploma rilasciato da un istituto professionale

statale possa essere inquadrato, anche temporaneamente, in una qualifica inferiore a quella indicata nel diploma;

3) A stabilire la gratuità della istruzione professionale e delle classi ad ordinamento speciale sia in ordine alle tasse di iscrizione, di frequenza e di esami e sia in ordine alla fornitura dei libri di testo, del materiale didattico e di quello riguardante le esercitazioni e al trasporto degli alunni.

In particolare la proposta di legge si articola in 14 articoli dei quali i più importanti sono:

L'articolo 1 che statuisce il principio, in via transitoria che gli alunni i quali conseguono un diploma di qualificazione rilasciato da un istituto professionale o da un istituto d'arte o da un ente pubblico ospedaliero possono frequentare classi ad ordinamento speciale e presentarsi successivamente agli esami di abilitazione tecnica.

L'articolo 2 che stabilisce la durata delle classi ad ordinamento speciale (uno, due o tre anni) e ne permette l'organizzazione anche serale.

L'articolo 3 col quale si stabilisce che le classi ad ordinamento speciale vengono organizzate sia dagli istituti professionali, sia dagli istituti tecnici e sia dai licei artistici e dagli enti pubblici ospedalieri. Lo stesso articolo prevede l'iscrizione a detti corsi senza esami con la sola presentazione del diploma di qualifica conseguito nell'istituto professionale statale o nell'istituto d'arte.

L'articolo 4 che consente al diplomato di iscriversi ad una classe ad ordinamento speciale di indirizzo diverso da quello cui si riferisce il diploma previo un esame di ammissione.

L'articolo 5 il quale prevede la possibilità di partecipare agli esami di abilitazione tecnica anche a quegli alunni che non hanno frequentato le classi ad ordinamento speciale purché sia trascorso un anno o un biennio o un triennio dalla data di rilascio del diploma di qualifica a secondo del numero di anni del corso seguito negli istituti professionali o negli istituti d'arte.

L'articolo 6 che demanda al Ministro della pubblica istruzione la formulazione dei programmi d'insegnamento delle classi ad ordinamento speciale e dei programmi di esame con gli opportuni adattamenti.

L'articolo 7 che stabilisce che il Ministro della pubblica istruzione curerà la indicazione delle diverse sezioni di specializzazione

tecnica in rapporto alle sezioni di qualifica professionale. Nel caso di mancanza di una qualifica omogenea verrà rilasciato un diploma di maturità e di abilitazione tecnica nella specializzazione atipica.

L'articolo 8 che stabilisce l'accesso alla istruzione superiore universitaria per coloro che superano l'esame di abilitazione al termine del corso nelle classi ad ordinamento speciale.

L'articolo 9 che afferma la assoluta gratuità sia della iscrizione e della frequenza, nelle classi ad ordinamento speciale e sia di tutta l'istruzione professionale.

L'articolo 10 che prevede che le classi ad ordinamento speciale non possano superare il numero di 20 alunni, al fine di facilitare il superamento di eventuali ritardi culturali.

L'articolo 11 che stabilisce la validità del diploma di qualifica in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

Infine l'articolo 12 che stabilisce che il Ministero della pubblica istruzione dovrà provvedere, entro tre mesi dalla approvazione della presente proposta di legge agli adempimenti di sua competenza. Ciò per rendere possibile una immediata applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli alunni che hanno conseguito o che conseguiranno uno dei diplomi di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali o dagli istituti d'arte o dagli enti pubblici ospedalieri al termine dei corsi per infermieri professionali, per tecnici ortopedici, per fisioterapisti e per le altre professioni sanitarie ausiliarie sono ammessi a frequentare, in via transitoria e comunque fino alla riforma del settore dell'istruzione media superiore, compresa quella professionale e quella artistica, classi ad ordinamento speciale per la preparazione all'esame di abilitazione tecnica al fine del conseguimento del diploma di maturità tecnica e del titolo di perito nell'indirizzo e nella specializzazione conseguita nell'istituto professionale, nell'istituto d'arte o negli enti pubblici ospedalieri.

ART. 2.

Le classi ad ordinamento speciale hanno la durata di uno, due o tre anni a secondo, rispettivamente che sono organizzate per accogliere alunni che hanno conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di studi quadriennali, triennale o biennale. Le classi ad ordinamento speciale possono essere organizzate anche in sezioni serali.

ART. 3.

Le classi ad ordinamento speciale sono organizzate sia presso gli istituti professionali che presso quelli tecnici statali. Per le pro-

fessioni sanitarie ausiliarie dette classi sono organizzate anche presso gli enti pubblici ospedalieri.

L'iscrizione a queste classi è fatta dietro presentazione del diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali o dagli istituti d'arte o dagli enti pubblici ospedalieri senza esami di ammissione e sempre se gli alunni sono in possesso della licenza di scuola media di primo grado.

ART. 4.

Gli alunni che, avendo conseguito un diploma di qualifica vogliono iscriversi in una classe ad ordinamento speciale di indirizzo diverso da quello cui si riferisce il diploma, lo possono fare previo un esame di ammissione.

ART. 5.

Gli alunni che non hanno frequentato le classi ad ordinamento speciale possono partecipare ugualmente agli esami di maturità e di abilitazione previsti dalla presente legge e con i medesimi programmi se sono in possesso della licenza di scuola media di primo grado e del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale statale o da un istituto d'arte o da un ente pubblico ospedaliero e sia decorso, dal suo conseguimento, l'intervallo di uno o due o tre anni a secondo che il predetto diploma sia stato rilasciato al termine di un corso di studi di durata quadriennale, triennale o biennale.

ART. 6.

Gli orari ed i programmi di insegnamento delle classi ad ordinamento speciale nonché i programmi degli esami di abilitazione e di maturità per gli alunni che provengono dagli istituti professionali, da quelli d'arte e dagli enti pubblici ospedalieri sono stabiliti, con gli opportuni adattamenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

ART. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce la corrispondenza tra le sezioni di qualifica degli istituti pro-

fessionali e d'arte, e quelle degli istituti tecnici e del liceo artistico.

Nel caso di impossibilità a determinare una corrispondente sezione di qualifica, il corso seguito nelle classi ad ordinamento speciale si conclude con la maturità e l'abilitazione nella specifica qualifica conseguita.

ART. 8.

L'abilitazione rilasciata a seguito degli esami di cui all'articolo 1 della presente legge dà accesso rispettivamente alle medesime facoltà universitarie e corsi di laurea del diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici e dal liceo artistico ed ha lo stesso valore legale a tutti gli effetti.

L'abilitazione rilasciata a conclusione dei medesimi esami con riferimento agli odontotecnici, ai tecnici ortopedici, ai fisioterapisti e a tutte le altre professioni sanitarie ausiliarie dà accesso alle facoltà di medicina, di farmacia, di veterinaria e di scienze naturali.

ART. 9.

L'iscrizione, la frequenza, gli esami, il trasporto, la fornitura dei libri di testo e del materiale didattico attinente anche le esercitazioni negli istituti professionali statali e negli istituti d'arte sono gratuiti.

Ugualmente gratuiti sono l'iscrizione, la frequenza e gli esami nonché i servizi di cui al comma precedente nelle classi ad ordinamento speciale.

Gli istituti professionali, quelli tecnici statali e i licei artistici dove sono organizzate le classi ad ordinamento speciale, curano direttamente la distribuzione dei libri di testo, del materiale didattico, compreso quello riguardante le esercitazioni, ed organizzano il trasporto degli alunni.

ART. 10.

Le classi ad ordinamento speciale di cui ai precedenti articoli non possono avere un numero di alunni maggiore di venti.

Quando una classe supera il numero di 20 iscritti si provvede al suo immediato sdoppiamento.

ART. 11.

Coloro che hanno conseguito un diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali e dagli istituti d'arte hanno il

diritto a vedersi riconosciuta, in tutti i luoghi di lavoro statali, degli enti locali, delle aziende a partecipazione statale e delle aziende private, al momento dell'assunzione, la qualifica indicata nel diploma salvo eventuali migliori condizioni definite in sede di contrattazione sindacale.

Il diploma rilasciato dagli istituti professionali a indirizzo marinaro dà diritto ad essere assunti al lavoro, sulle navi da 1500 a 5000 tonnellate, con la qualifica di allievo se il diploma è privo di patente e di aspirante ufficiale se ne è fornito.

ART. 12.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede agli adempimenti di sua competenza di cui agli articoli 6 e 7.

ART. 13.

Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con i normali stanziamenti del Ministero della pubblica istruzione integrati con le somme indicate per il settore dell'istruzione professionale e dell'istruzione artistica dalla legge 31 ottobre 1906, n. 942.

ART. 14.

Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.